

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, 18 febbraio 2009, ric. n. 55707/00, Andrejeva c. Lettonia](#)

Violazione dell'art.14 in congiunzione con l'art.1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà); violazione dell'art.6§1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu

Nel caso in esame la Corte affronta il problema del trattamento pensionistico di ex cittadini dell'Unione sovietica, ai quali non viene riconosciuta la cittadinanza di uno dei paesi risultanti dalla dissoluzione di questa (nella fattispecie si tratta di un soggetto a cui viene riconosciuto dalla Lettonia lo status di "residente permanente non cittadino", al quale viene negata la pensione per il periodo lavorato in territorio straniero, pur rientrando nell'ex USSR, prima del 1991, data dell'indipendenza).

La Corte ritiene conferente il ricorso proposto nei confronti della Lettonia, al contrario di quanto ritenuto dal governo resistente, secondo il quale dall'incorporazione nell'Unione sovietica, in quanto avvenuta in violazione delle regole internazionali, non potrebbe scaturire il trasferimento di obblighi prima gravanti su questa alla Lettonia (il governo si riferiva infatti alla prassi per la quale sarebbe la Federazione russa lo Stato succeduto all'Unione sovietica, nei diritti e negli obblighi da questa contratti). Ciò in quanto il richiedente si lamenta di una misura presa nei suoi confronti dallo Stato lettone, non rilevando che le circostanze di fatto e di diritto cui si riferiscono le lamentele del ricorrente siano in parte causate da un altro Stato.

Nel merito l'art.1 Protocollo n. 1, così come non garantisce il diritto a divenire proprietari, non comprende nemmeno il diritto ad una pensione di un certo ammontare; tuttavia se la legislazione statale prevede un determinato beneficio essa genera un interesse pecuniario rientrante nella tutela dell'art.1. La Corte considera come il diniego dello Stato di corrispondere la pensione al richiedente sia fondato esclusivamente sul mancato possesso del requisito della cittadinanza, determinando in tal modo una discriminazione rispetto al soggetto posto nella medesima situazione al quale viceversa sia stata riconosciuta la cittadinanza lettone dopo il 1991. La mancanza di una "ragionevole relazione di proporzionalità" nel caso concreto comporta la violazione dell'art.14 della Convenzione in congiunzione con l'art.1 del Protocollo n. 1.

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 24 febbraio 2009, ric. 63258/00, Gagu c. Romania](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) ) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu.

Il ricorrente è un pastore rumeno che è stato incarcerato nel 1994 per aver ucciso un altro pastore. Dai certificati medici emerge che il suo stato di salute è precario, essendo lo stesso malato di epatite cronica e ulcera. Durante la detenzione Gagu trascorre diversi periodi all'interno dell'ospedale del carcere e nel 2001 alle varie patologie già presenti si aggiunge la scabbia. Gagu viene trasferito nell'ospedale di Bucarest per ulteriori analisi, ma la cartella clinica non contiene indicazioni in merito alla circostanza che i trattamenti indicati dagli specialisti siano effettivamente stati amministrati al ricorrente. Il 31 agosto 2001 Gagu richiede sulla base del codice di procedura penale la sospensione della propria pena carceraria. Nella successiva visita nell'ospedale di Dej i medici gli diagnosticano una peritonite. Il ricorrente muore nell'ospedale del carcere di Dej per coma epatico e arresto cardio-polmonare in seguito a complicazioni relative a tutte le patologie in atto.

Le Autorità statali stabiliscono che Gagu è deceduto per cause non violente e nel 2004 un comitato medico stabilisce che il trattamento medico ricevuto dal ricorrente è stato adeguato.

La Corte europea decide di proseguire il giudizio iniziato con il ricorso di Gagu il 23 luglio 1999, in conformità con l'articolo 37 della Convenzione europea: sebbene il ricorrente sia deceduto e non abbia parenti la causa va comunque trattata al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo.

La Corte condanna la Romania per non aver protetto la vita del ricorrente somministrandogli cure adeguate e per non aver assicurato una investigazione effettiva sulle cause del decesso. La Romania viene condannata anche per le condizioni carcerarie disumane.  
(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, VI sez., 24 febbraio 2009, ric. 11818/02, Mojsiejew c. Polonia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

La ricorrente è la madre di Hubert Mojsiejew, un giovane di 25 anni morto il 25 agosto 1998 per asfissia in un centro di recupero per alcoolisti, dopo che era stato messo in isolamento e immobilizzato con cinghie. Durante le indagini, il corpo della vittima non è mai stato esaminato nel luogo del ritrovamento, e l'ora della morte non è stata stabilita con sicurezza. I pareri medici richiesti hanno dato esiti discordanti, perché alcuni ritengono che il decesso sia dovuto alla immobilizzazione della vittima, causa del soffocamento, altri ritengono invece che la morte sia dovuta ad una pressione sul collo operata da un membro della staff del centro di recupero. In primo grado alcuni membri della staff sono stati condannati, ma in secondo grado tutti i giudizi sono stati annullati e rimandati ad un nuovo esame. La Polonia è condannata dalla Corte europea per aver causato la morte di Mojsiejew e perché non ha condotto indagini sollecite ed effettive; il corso delle indagini è stato infatti caratterizzato da ritardi e omissioni (nessuna ispezione del cadavere sul luogo del decesso, la madre della vittima è stata ascoltata per la prima volta solo 5 anni dopo la morte della vittima, dieci anni dopo la morte della vittima il procedimento per accertare le responsabilità è ancora in corso).  
(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sez., 24 febbraio 2009, ric. n. 46967/07, C.G.I.L. e Cofferati c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Cedu

Tornando a pronunciarsi in materia di immunità parlamentare, la Corte constata la violazione dell'art. 6 Cedu poiché l'impossibilità di adire la giurisdizione ordinaria in conseguenza della deliberazione di insindacabilità parlamentare, seguita da una sentenza non di merito della Corte costituzionale (che si è limitata a respingere per motivi puramente formali il ricorso per il presunto conflitto di competenza tra poteri dello Stato), costituisce un ostacolo sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dagli istituti immunitari.  
(a cura di Patrizia Salvatelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 24 febbraio 2009, ric. n. 29768/05, Errico c. Italia](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte europea condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8 constatando il grave ritardo nella conclusione dell'indagine preliminare condotta nei confronti del ricorrente, indagato di reati sessuali contro la figlia minore. Nel 2002 la minore era stata allontanata dalla famiglia dal Gip, che aveva ordinato la sospensione della potestà parentale di entrambi i genitori. Nel 2003 la madre era stata autorizzata a riesercitare la potestà e, a seguito dell'archiviazione del procedimento nel 2004, anche il padre, a partire dal 2005, aveva riottenuto la potestà sulla figlia. Mentre la Corte ritiene che il sospetto di abusi sessuali possa giustificare provvedimenti di allontanamento e di sospensione della potestà parentale, la durata eccessiva delle indagini preliminari ha illegittimamente limitato la vita familiare del ricorrente, in violazione dell'art. 8 della Convenzione.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 26 febbraio 2009, ric. n. 29492/05, Kudeshkina c. Russia](#)

Violazione della art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Gli organi competenti a salvaguardare l'imparzialità dell'operato dei giudici possono sollevare questi ultimi da un incarico nella misura in cui vengano rivelati i dettagli dei casi seguiti. Le critiche fatte da magistrati e fondate su giudizi di valore in relazione al sistema e all'organizzazione del potere giudiziario rientrano nella tutela dell'art. 10 e, dunque, non sono soggetti a limitazioni di sorta.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 3 marzo 2009, ric. n. 37639/03, 37655/03, 26736/04 e 42670/04, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vafki c. Turchia](#)

Violazione dell'art.1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà) della Cedu

La Corte riconosce la possibilità per le fondazioni religiose di essere titolari di proprietà, anche acquisendo le stesse in virtù del meccanismo del possesso ininterrotto ventennale (come previsto dalla normativa turca).

Il diniego di iscrizione al registro fondiario dei beni posseduti dalle fondazioni, opposto dalle autorità nazionali, si fonda sulla legge in vigore al momento della costituzione della fondazione così come interpretata dalla Cassazione nazionale, in virtù della quale tali beni vengono classificati come proprietà pubblica. Oltre al fatto che la legge interna è nel frattempo cambiata, permettendo alle fondazioni religiose di essere titolari di proprietà, la Corte ritiene che l'impossibilità di accedere al meccanismo della "prescrizione acquisitiva" si configuri come un'ingiustificata ingerenza nel possesso, dato l'interesse sostanziale sul bene inверatosi nel possesso ventennale dello stesso.

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 3 marzo 2009, ric. n. 36458/02, İrfan Temel e altri c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) in combinato disposto con l'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Viola il diritto all'istruzione la sanzione disciplinare di sospensione di uno o due anni imposta ai ricorrenti, studenti universitari, irrogata in seguito alla presentazione da parte loro di una richiesta di introdurre degli insegnamenti facoltativi in lingua curda nell'Università turca da loro frequentata. Preliminarmente la Corte ritiene che la fattispecie debba essere esaminata alla luce dell'art. 2 protocollo n. 1 e non dell'art. 10. Nel merito, i giudici ritengono che, benché questa norma non contenga un elenco di scopi legittimi che giustifichino una restrizione del diritto all'istruzione, quest'ultima potrebbe essere ammessa solo laddove ci sia una proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo perseguito. Il giudizio di proporzionalità ha in questo caso un esito negativo: i ricorrenti, infatti, si erano limitati a presentare una richiesta nella quale esponevano le ragioni che avrebbero giustificato l'introduzione di insegnamenti in lingua curda, senza che ciò fosse accompagnato da atti di violenza o di disturbo dell'ordine pubblico all'interno dell'università. Di conseguenza, non era ravvisabile alcuna violazione del regolamento interno: questo può consentire la sanzione della sospensione o dell'espulsione in caso di violazioni gravi delle sue norme, ma non può violare il nucleo essenziale del diritto all'istruzione né quello degli altri diritti della Cedu. Al contrario, causa scatenante della sospensione è da ravvisarsi, secondo la Corte, nell'esercizio da parte degli studenti della loro libertà di espressione. Da registrare l'opinione separata del giudice Cabral Barreto, il quale, pur aderendo all'opinione della maggioranza,

non condivide l'iter logico-motivazionale, dal momento che avrebbe preferito inquadrare la fattispecie all'interno dell'art. 10 Cedu. Egli, infatti, afferma che l'art. 2 del protocollo n. 1 non consente di per sé un giudizio di proporzionalità, non essendo esplicitamente previsto nella lettera della norma e ritiene che una tale interpretazione avrebbe richiesto un'esplicita indicazione in tal senso da parte della grande Camera.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 5 marzo 2009, ric. n. 13353/05, Hachette Filipacchi presse automobile et dupuy c. Francia](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

La pubblicità commerciale di marchi che possano minacciare la salute pubblica è soggetta a un'ampia limitazione della libertà di manifestazione del pensiero. Non costituisce tra l'altro elemento di discriminazione l'assoggettamento a regimi diversi la sponsorizzazione durante trasmissioni televisive in diretta da quella cartacea in quanto, in quest'ultimo caso, si hanno a disposizione tempi e mezzi tecnici che permettono di modificare le immagini controverse.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 10 marzo 2009, ric. n. 23676/03, Times newspaper LTD \(n.1 e 2\) c. Regno Unito](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Un articolo pubblicato e archiviato su internet e su cui è pendente un giudizio per diffamazione a mezzo stampa può essere oggetto di nuove denunce a meno che nella pagina di consultazione non venga segnalato il procedimento in corso. La testata potrebbe in tal modo tutelarsi senza essere costretto a rimuovere il pezzo giornalistico *on line* e, dunque, non subendo limitazioni al diritto di cronaca.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 10 marzo 2009, ric. 44256/06, Turan Cakir c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva) della Cedu.

Violazione dell'art. 3 in relazione con l'art. 14 (divieto di discriminazione) della Cedu

Nel marzo 1996 un cittadino belga di origini turche è stato picchiato e torturato da agenti di polizia durante il suo arresto e il successivo periodo di custodia. Le torture subite sono state aggravate dal trattamento discriminatorio e razzista dovuto alle origini turche del ricorrente. Il giovane ha dichiarato di essere stato immobilizzato a terra, preso a calci e pugni, trascinato con un'auto lungo la strada, colpito più volte in testa. A seguito delle percosse subite, Cakir ha trascorso dieci giorni in ospedale riportando la frattura del naso, della mandibola e di diversi denti e lividi e dolori in tutto il corpo. Alcuni postumi sono divenuti permanenti: riduzione dell'udito e della vista, difficoltà respiratorie, capogiri. Il ricorrente ha denunciato il fatto e si è costituito parte civile, ma il caso è stato archiviato e poi nel 2006 dichiarato prescritto.

Cakir nello stesso anno ha investito della questione la Corte europea. La Corte ha condannato il Belgio per la violazione degli articoli 3 e 14 CEDU in quanto il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti durante il periodo di custodia presso la polizia, subendo discriminazioni di natura razzista, e lo Stato non ha condotto una indagine effettiva volta ad individuare e punire i colpevoli e a stabilire se effettivamente si siano verificati atti di discriminazione razzista. In particolare, in caso di violazioni così gravi lo Stato non deve permettere che i tempi della prescrizione trascorrono senza che gli indagati siano stati sottoposti al procedimento volto ad individuare la loro responsabilità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 12 marzo 2009, ric. n. 49686/99 e 42967/98, Gütl c. Austria e Löfelmann c. Austria](#)**

Violazione art. 9 e 14 (diritto alla libertà religiosa in combinato disposto con il divieto di discriminazione) della Cedu

I ricorrenti appartengono alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, (che in Austria non ha lo status di un'associazione religiosa riconosciuta, ma di confessione religiosa riconosciuta) all'interno della quale ricoprono funzioni di ministri di culto. A essi viene riconosciuta la violazione della libertà di pensiero, coscienza e religione, sancita dall'art. 9 Cedu congiuntamente al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 Cedu, a seguito della mancata esenzione dall'obbligo di espletare il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo), diversamente da quanto previsto dalla legislazione austriaca per membri di associazioni religiose riconosciute, che esercitano funzioni comparabili con quelle dei ricorrenti. Si ricordi, peraltro, che la Corte europea nel luglio 2008 (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas c. Austria*, ric. n. 40825/98, 31 luglio 2008) aveva già dichiarato la violazione degli art. 9 e 14 Cedu, in ragione del rifiuto delle autorità austriache di concedere lo status di associazione alla confessione religiosa in questione, per la mancanza di un requisito formale (l'obbligo di attendere 10 anni, che la Corte non aveva ritenuto giustificabile per una confessione come quella dei testimoni di Geova, già nota e radicata a livello nazionale e internazionale).

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 19 marzo 2009, ric. n. 31684/05, Barraco c. Francia](#)**

Non violazione art. 11 (libertà di riunione e manifestazione) della Cedu

Il ricorrente era stato condannato dai giudici francesi per il blocco stradale causato da una manifestazione di protesta a cui aveva partecipato.

La Corte europea dichiara che non vi è stata violazione dell'art. 11 Cedu, ritenendo che l'ingerenza delle autorità pubbliche francesi nel diritto del ricorrente alla libertà di riunione pacifica, che comprende anche la libertà di manifestazione, aveva perseguito lo scopo legittimo di tutelare la pubblica sicurezza e diritti e le libertà altrui.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 20 marzo 2009, ric. n. 12686/03, Gorou c. Grecia \(n. 2\)](#)**

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu

La Grande Camera della Corte ha dichiarato applicabile la garanzia dell'art. 6 della Convenzione alla situazione del ricorrente, da un lato, perché la concreta pratica giudiziaria greca lo prevede e, dall'altro, per il fatto che, sebbene la Cedu non riconosca il diritto di terze persone di perseguire penalmente altri, il procedimento in cui il ricorrente era parte civile riguardava non solo il diritto alla reputazione ma anche aspetti, seppur simbolici, di carattere economico. Sulla base di ciò la Grande Camera ha però confermato, sulla base della sua consolidata giurisprudenza, il rigetto del ricorso disposto dalla Prima Sezione nella sua decisione del 14 giugno 2007, affermando che in base alle garanzie convenzionali il giudice d'appello non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata quando decide sull'ammissibilità di un appello su questioni di diritto.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 24 marzo 2009, ric. 27866/03, Beker c. Turchia](#)**

Violazione dell'art. 2 (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

I ricorrenti sono tutti parenti della vittima, un caporale di nazionalità turca che è stato trovato morto nella caserma dove prestava servizio, a pochi metri dal suo dormitorio.

La vittima è morta per un colpo di pistola sparato a bruciapelo sopra l'arcata sopraciliare sinistra. La pistola da cui è partito il colpo letale (i primi due sono andati a vuoto, il terzo colpo a segno) apparteneva a un commilitone ed è stata trovata vicino al cadavere. Uno dei testimoni ha dichiarato di aver visto la vittima mentre si sparava, ma ha subito ritrattato dicendo che si era coperto il volto con le mani. Tutti gli ufficiali presenti hanno dichiarato che Beker era triste perché la madre aveva disapprovato il suo futuro matrimonio. Due giorni dopo la morte di Beker le investigazioni militari si sono chiuse sull'assunto che la vittima avesse commesso un suicidio in preda ad un improvviso attacco di depressione. Alcuni giorni dopo, i ricorrenti hanno chiesto al capo delle investigazioni di avere le copie dei documenti investigativi, ottenendo solo un anno dopo la copia del certificato di morte. Nel 2002 il procuratore militare ha chiuso il caso concludendo che la vittima si era sparata volontariamente, sopra il sopracciglio destro. I familiari hanno chiesto nel 2003 di riaprire le indagini data la contraddittorietà di alcuni elementi (il foro del proiettile è nell'arcata sopraciliare sinistra e non destra della vittima) ma senza ottenere risposta.

La Corte ha riscontrato gravi mancanze nelle indagini investigative (tra le altre, la mancanza di un esame delle impronte digitali), che hanno lasciato evidenti dubbi e lacune nella ricostruzione dei fatti. Inoltre le Autorità non hanno divulgato informazioni e documenti in loro possesso, ad eccezione del certificato di morte della vittima. Così facendo hanno impedito ai familiari della vittima di salvaguardare i loro legittimi interessi e hanno impedito al pubblico di poter valutare e scrutinare l'operato degli investigatori.

Pertanto la Corte ha condannato all'unanimità la Turchia per aver condotto indagini inadeguate ad individuare la responsabilità per il decesso del caporale Beker.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 31 marzo 2009, ric. 44399/05, Weller c. Ungheria](#)**

Violazione dell'artt. 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che il non riconoscere al ricorrente, un padre ungherese sposato con una donna priva della cittadinanza, il cd. bonus bebè (maternity benefit) è in contrasto con la Convenzione. La legge ungherese riconosce tale bonus al padre solo se vedovo, ai genitori adottivi o anche al tutore.

(a cura di Diletta Tega)

### **[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 31 marzo 2009, ric. 1639/03, Horoz c. Turchia](#)**

Non violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

La ricorrente chiede la condanna della Turchia per aver causato la morte del figlio, Muharrem Horoz, durante la sua detenzione in custodia cautelare, a seguito di un prolungato sciopero della fame attuato dal giovane per protestare contro il regime carcerario.

Dopo aver perso conoscenza a causa del deperimento, Horoz viene ricoverato in più occasioni ma rifiuta ogni trattamento. In un referto del 30 luglio 2001 l'Istituto di medicina legale dichiara che Horoz deve essere rilasciato per 6 mesi a causa delle delicate condizioni di salute.

La richiesta dell'avvocato di rilasciare Horoz viene rigettata in quanto la normativa sul rilascio condizionale per motivi di salute riguarda le persone incarcerate e non quelle in custodia cautelare. Peraltro il trattamento medico sarebbe stato comunque assicurato nell'ala riservata al carcere dell'ospedale civile.

Horoz, che era in coma sin dal 27 luglio 2001, è morto nell'ospedale civile di Kocaeli il 3 agosto 2001. La ricorrente chiede la condanna dello stato turco per non aver protetto la vita del figlio, negandogli il rilascio per motivi di salute. La Corte conclude invece che non c'è stata alcuna violazione in quanto la causa della morte è il volontario sciopero della fame della vittima, e le Autorità da parte loro hanno garantito tutta l'assistenza necessaria, compreso il ricovero ospedaliero sin dal 27 luglio, con possibilità di immediato intervento e trattamento ove fosse stato possibile.  
(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 31 marzo 2009, ric. n. 22644/03, Simaldone c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto alla ragionevole durata del procedimento) in congiunzione con l'art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto alla tutela della proprietà) della Cedu

Con la sentenza Simaldone c. Italia, la Corte ritorna sulla c.d. "Legge Pinto" in materia di indennizzi per l'eccessiva durata del processo. A fronte delle istanze del ricorrente, che si lamentava dell'eccessiva durata della procedura "Pinto" e dell'esiguità della somma percepita, la Seconda Sezione della Corte ha affermato, da un lato, che il procedimento che accoglie l'azione indennitaria volta a sanzionare la eccessiva durata del processo, deve essere, a sua volta, efficace, adeguato ed accessibile. È, pertanto, di durata eccessiva e, dunque, irragionevole, il procedimento italiano che, al fine di liquidare l'equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento civile, impieghi dodici mesi. Dall'altro, Strasburgo sottolinea come la liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo deve essere appropriata ed adeguata. Occorre, a tal fine, tener conto della natura della lite, della complessità dell'affare e del comportamento delle parti e delle autorità giudiziarie coinvolte. Quando, poi, si tratti di cause relative allo stato ed alla capacità delle persone oppure al diritto del lavoro, le procedure devono, comunque, essere ispirate ad una particolare celerità. In merito ai criteri liquidatori previsti dalla "Legge Pinto", il rimedio interno allo Stato italiano non prevede, come vuole la giurisprudenza della Cedu, il ristoro "integrale" parametrato alla durata complessiva della procedura, essendo previsto, all'art. 2 c. 3, che rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. La circostanza non è decisiva al fine di ritenere il sistema Pinto contrario alla Convenzione essendo richiesto che i rimedi interni non siano irragionevoli in rapporto a quello avallato dalla Corte. La mancata esecuzione della decisione giudiziaria nel termine di sei mesi, ritenuto ragionevole dalla Corte, configura però un'ingerenza ingiustificata nel diritto alla protezione dei beni, non potendo giustificarsi in virtù della mancanza di risorse economiche o della pretesa dello Stato a vedere iniziato un nuovo procedimento esecutivo sul risarcimento non erogato. Si supera così l'impostazione tradizionale della Corte, per la quale il ritardo costituiva semplicemente una voce supplementare di danno ai sensi dell'art.6 CEDU, dando autonoma rilevanza allo stesso ai sensi della tutela di cui all'art.1 Protocollo n. 1.

(a cura di Patrizia Salvatelli e Riccardo Artaria)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., decisione sulla ricevibilità, 31 marzo 2009, ric. n. 33/04, Faccio c. Italia](#)

Irricevibilità del ricorso per presunta violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

L'imposizione del canone Rai rientra nella piena discrezionalità dell'ordinamento italiano in quanto materia fiscale. L'Italia persegue uno scopo legittimo, ovvero sovvenzionare il sistema pubblico radiotelevisivo, e può decidere il modo per soddisfarlo, anche stabilendo un'imposta sulla base del possesso di un apparecchio televisivo.

(a cura di Mina Tanzarella)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 7 aprile 2009, ric. 4914/03, Turnali c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, 5 voti contro 2, che la decisione delle autorità turche di non riconoscere alla ricorrente la possibilità di eccepire l'esistenza di circostanze straordinarie a giustificazione del ritardo con il quale ha presentato l'azione giudiziaria di riconoscimento di paternità sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

(a cura di Diletta Tega)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 7 aprile 2009, ric. 26652/02, Žickus c. Lituania](#)**

Violazione dell'artt. 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, 4 voti contro 3, che la denuncia pubblica della passata collaborazione con il KGB del ricorrente, causa del suo licenziamento dal Ministero dell'Interno, sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

(a cura di Diletta Tega)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 7 aprile 2009, ric. 1860/07, Cherif e altri c. Italia](#)**

Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, 4 voti contro tre, che l'espulsione del ricorrente, motivata dal pericolo per la sicurezza nazionale, non sia contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

(a cura di Diletta Tega)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber, 9 aprile 2009, ric. 71463/01, Silih c. Slovenia](#)**

Violazione dell'art.2 (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

I ricorrenti sono i genitori della vittima, un giovane sloveno di 20 anni morto nel 1993 per uno shock anafilattico, probabilmente causato dalla reazione allergica ad una sostanza somministrata da un medico di servizio all'ospedale per curare un'orticaria. Le indagini a carico del medico, aperte nel 1993 si sono chiuse per mancanza di prove nello stesso anno. Riaperte in forza della Convenzione europea nel 1994, si sono chiuse nuovamente nel 2000 per mancanza di prove.

Nel frattempo è stata avviata anche una causa per ottenere la condanna dell'ospedale e del medico in campo civile. Il procedimento è terminato solo nel 2006, e la richiesta respinta, dopo che la trattazione è passata nel ruolo di sei giudici differenti. L'appello richiesto dai ricorrenti è stato respinto e attualmente la causa pende davanti alla Corte costituzionale.

La Corte europea condanna la Slovenia per la eccessiva durata e per l' inadeguatezza dei procedimenti volti ad individuare cause e responsabilità relative alla morte di Gregor Silih.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 23 aprile 2009, ricc. 36156/04, 32297/05, 3179/05, 4571/04, 28148/03, 16629/05, 1586/05, 15439/05, 27244/03, Bitiyeva e altri c. Russia](#)**

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

La Russia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua speciali fattori che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere particolarmente grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 28 aprile 2009, ric. n. 11890/05, Bijelič c. Montenegro e Serbia](#)

Violazione dell'art.1 Protocollo n. 1 (diritto di proprietà) della Cedu

La decisione si segnala per il fatto di essere la prima relativa al Montenegro, Stato succeduto alla precedente Unione con la Serbia. La Corte considera il Montenegro soggetto alla Convenzione, al pari di quanto considerato dal Comitato dei Ministri, pur senza la formale ratifica della stessa (come in precedenza ritenuto a fronte della separazione fra Repubblica Slovacca e Repubblica Ceca).

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sez., 28 aprile 2009, ric. nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04, Savino e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu

I ricorrenti, vistisi escludere dall'ammissione alla prova orale di un concorso, avevano fatto ricorso sia al Consiglio di giurisdizione che alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (i quali avevano entrambi confermato l'esclusione) e di seguito alla Corte di Cassazione (che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un atto giudiziario interno della Camera), lamentavano che tali organi non sono né tribunali stabiliti per legge né indipendenti ed imparziali come previsto dalla Convenzione. La Seconda Sezione della Corte, da un lato, ha affermato che i due organi parlamentari hanno una sufficiente base legale perché disciplinati dalla normativa secondaria prevista dal Regolamento parlamentare costituzionalmente tutelato mentre, dall'altro, ha riscontrato la violazione della Convenzione per il fatto che la Sezione giurisdizionale (organo d'appello la cui decisione è definitiva) è interamente composto da membri dell'Ufficio di Presidenza, circostanza che, stante la sua composizione, fa sorgere sufficienti dubbi sull'imparzialità oggettiva dello stesso organo d'appello.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 5 maggio 2009, ric. 12584/08, 2638/07, 38128/06, 46792/06, 44006/06, 11549/05, 16201/07, 37336/06, Sellem e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

I ricorrenti sono tutti tunisini che vivono in Italia. Sono tutti stati condannati ad alcuni anni di carcere dai tribunali tunisini. Il rimpatrio li esporrebbe però al grave rischio di essere torturati e sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. La Corte ha ritenuto di poter applicare il medesimo criterio utilizzato nel caso Saadi c. Italia (28 febbraio 2008, ric. 37201/06), stabilendo quindi che il rimpatrio di questi cittadini tunisini concreterebbe una evidente violazione dell'art. 3 della CEDU. Infatti da numerosi rapporti internazionali, tra cui quello di Amnesty International, emerge il dato che nelle carceri tunisine è molto alto il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto la Corte ha ribadito che un rimpatrio di tal genere integrerebbe sicuramente una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Nel caso Ben Kheimas c. Italia, ric. 246/07, sentenza 24 febbraio 2009, la Corte ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 3 in quanto il rimpatrio del ricorrente in Tunisia, al fine di fargli scontare la pena alla quale è stato condannato dalle Autorità tunisine, è avvenuto nonostante fossero state applicate le misure interinali (rule 39) con la sospensione del procedimento di rimpatrio a carico di Ben Kheimas in attesa della decisione della Corte europea stessa sul ricorso.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

#### [Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 12 maggio 2009, ric. n. 9258/04, Mrozowski c. Polonia](#)

Violazione dell'art. 3 (uso eccessivo della forza e diritto ad una investigazione effettiva) della Cedu

Il ricorrente è un cittadino polacco. Il 28 aprile 2002 stava tornando a casa dal lavoro in treno quando un gruppo di Hooligans ha iniziato a colpire e danneggiare il vagone e il finestrino. La polizia è intervenuta ma Mrozowski è rimasto coinvolto nell'incidente ed è stato ripetutamente colpito da un agente con uno sfollagente, perdendo diversi denti. Per questa ragione il ricorrente si è rivolto alla Corte europea per ottenere la condanna della Polonia per l'uso eccessivo della forza contro di lui da parte della polizia e per la mancanza di indagini effettive sull'accaduto.

La Corte europea ha stabilito la sussistenza della violazione dell'articolo 3 in quanto lo Stato polacco non ha dato prove sufficienti a dimostrare che la condotta del ricorrente sia stata tale da giustificare la gravità delle ferite riportate dal ricorrente stesso. Il ricorrente è stato attaccato violentemente dalla polizia senza alcuna giustificazione. Inoltre l'indagine successiva è stata superficiale, non obiettiva e i fatti non sono stati realmente analizzati, pertanto la Polonia è stata condannata anche sotto il profilo della mancanza di indagini effettive.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

#### [Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 28 maggio 2009, ric. n. 3545/04, Brauer c. Germania](#)

Violazione art. dell'art. 14 in combinato con l'art. 8 (divieto di discriminazione e diritto al diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ravvisa la violazione del divieto di discriminazione in combinato con il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente il quale, essendo nato fuori del matrimonio, non ha visto garantiti i suoi diritti ereditari alla morte del padre in base alla legislazione tedesca. La ricorrente era nata nel 1948 nell'ex DDR ed era stata immediatamente riconosciuta dal padre, residente nell'ex RFT, il quale non aveva un'altra famiglia legittima e che aveva sempre mantenuto una stretta relazione familiare con la minore.

Il diniego della autorità tedesche a dichiararla erede del patrimonio del padre era fondato su una legge della RFD del 1969, in base alla quale un bambino nato prima del 1949 fuori dal matrimonio non poteva assumere la qualità di erede, per le difficoltà allora esistenti di stabilire con certezza la paternità e per tutelare le aspettative dei figli legittimi (entrambe le giustificazioni non vengono più ritenute attuali dalla Corte di Strasburgo).

Né la ricorrente ha potuto beneficiare di un intervento legislativo della ex DDR in base al quale dopo la riunificazione tedesca, per evitare situazioni di svantaggio per i figli nati fuori dal matrimonio in un contesto sociale più sfavorevole, erano stati concessi loro gli stessi diritti di successione dei figli legittimi, ma a condizione che il padre fosse residente nella ex DDR al momento della riunificazione.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 28 maggio 2009, ric. n. 26713/05, Bigaeva c. Grecia.](#)

Violazione art. 8 (diritto al diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

Le autorità greche vengono condannate per la violazione dell'art. 8 della Cedu della ricorrente, di nazionalità russa, alla quale, dopo essere stata concessa per un errore amministrativo l'iscrizione nell'albo dei praticanti avvocati, era stato negato il diritto a iscriversi agli esami per il rilascio del titolo di avvocato al termine della pratica forense, regolarmente svolta. Secondo i giudici di Strasburgo, pur ricordando che la Convenzione non garantisce il diritto ad esercitare la professione prescelta e che le autorità greche avevano il diritto di fissare le condizioni per l'esercizio di questa professione anche in relazione alla nazionalità (e sotto questo profilo si dichiara la non violazione del divieto di discriminazione, legato alla nazionalità, in relazione all'art. 8 Cedu), il comportamento delle autorità è stato privo di coerenza, permettendo alla ricorrente prima di svolgere la pratica forense e solo al termine della sua formazione, di negarle l'accesso agli esami, così violando il suo diritto alla vita privata e professionale, ai sensi dell'art. 8 Cedu. L'opinione dissenziente di alcuni giudici evidenzia che l'iniziale errore amministrativo non poteva creare un diritto a sottoporsi agli esami da avvocato e obbligare lo stato a prendere una decisione in contrasto con la sua legislazione.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 2 giugno 2009, ric. n. 15476/09, Daddi c. Italia](#)

Decisione di irricevibilità.

La Corte di Strasburgo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da una cittadina italiana che, parte di un procedimento promosso davanti al TAR, ne aveva lamentato la eccessiva durata. La ricorrente ha ommesso di rivolgersi alla Corte d'appello, in quanto altre simili istanze erano state dichiarate inammissibili da alcune corti nazionali che avevano attribuito efficacia retroattiva alla nuova disposizione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, che stabilisce l'improponibilità della domanda di equa riparazione se nel giudizio amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2 c. 1 della l. n. 89/2001 ("Legge Pinto") non sia stata presentata "domanda di prelievo". La ricorrente aveva sottolineato che il procedimento amministrativo ad essa relativo si era già concluso alla data del 25 giugno 2008 e che pertanto non poteva essere applicata la nuova norma nel suo caso.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 2 giugno 2009, ric. n. 36936/05, Szluk c. Regno Unito.](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto alla corrispondenza) della Cedu

La Corte europea ha condannato il Regno Unito per la violazione dell'art. 8 Cedu per aver sottoposto a controllo la corrispondenza medica tra il ricorrente, un cittadino britannico detenuto in carcere, e il suo medico specialista. Si ritiene infatti che tale interferenza non fosse giustificata in una società democratica non avendo il governo fornito prova che la corrispondenza con tale specialista in una condizione di sofferenza come la detenzione e per curare una grave una patologia, potesse essere bilanciata dal rischio che il medico, la cui qualifica e buona fede non era mai stata messa in discussione, potrebbe essere ingannato nella trasmissione di messaggio illeciti.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 4 giugno 2009, ric. n. 21277/05, Standard Verlags GMBH c. Austria](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Torna in auge l'annoso problema della diffusione di notizie sulla vita privata degli uomini pubblici. Al parere di alcuni giudici dissenzienti, i quali auspicano una totale deroga al rispetto della privacy dell'uomo politico, si contrappone la decisione a maggioranza che distingue tra fatti esclusivamente privati che danno spazio a mere notizie di gossip e quelli invece che hanno una certa influenza nel dibattito pubblico.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 9 giugno 2009, ric. n. 33401/02, Opuz c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in relazione agli artt. 2 e 3 della Cedu

La ricorrente Nahide Opuz è una giovane donna turca che ha sposato H.O. nel 1995 e ha avuto con lui tre figli.

Tra il 1995 e il 2008 le Autorità sono state informate di numerosi episodi di violenza, in cui la ricorrente e sua madre sono state picchiate, minacciate con un coltello e investite con l'auto. Dopo le violenze le due donne sono state esaminate da medici che nei referti hanno certificato la presenza di ferite, lividi e contusioni tali da poter causare la morte.

Nel 1998 entrava in vigore in Turchia il Family Protection Act (l.n. 4320) contenente misure specifiche per proteggere le donne dalle violenze domestiche.

Procedimenti penali a carico di H.O. sono stati avviati e mai proseguiti poiché le denunce sono state ritirate dalle donne a seguito di minacce.

Nel marzo 2002 la madre della ricorrente viene uccisa da H.O. con un colpo di pistola.

Nel marzo 2008 H.O. viene condannato all'ergastolo e poi rilasciato in pendenza del processo di appello.

La Corte ha condannato la Turchia per la violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della Cedu in quanto le Autorità nazionali non hanno mostrato la dovuta diligenza nel prevenire la violenza subita dalle due donne a seguito delle ripetute denunce, archiviando la questione e considerando gli episodi accaduti come «family matter». Neanche le indagini dopo l'omicidio possono dirsi effettive, e in definitiva il sistema legislativo nazionale (legge n. 4320/1998) non ha avuto alcun effetto deterrente.

Con riguardo alla violazione dell'articolo 14 la Corte ha esaminato le disposizioni internazionali relative alla discriminazione delle donne e alcuni *reports* di organizzazioni non governative (tra cui Amnesty International). Dai *reports* risulta che la maggior parte delle violenze domestiche è operata su donne di origine kurda, analfabete e non indipendenti economicamente.

La Corte ha condannato la Turchia sulla base dell'articolo 14 in quanto le violenze subite dalla ricorrente e da sua madre possono essere considerate come «gender-based» (basate sul sesso) e discriminatorie per le donne.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 11 giugno 2009, ric. n. 77568/01, 178/02 e 505/02, Petkiv e altri c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 della Cedu (diritto a libere elezioni).

Violazione dell'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Cedu

Viola l'art. 3 del Protocollo n. 1 il mancato adeguamento, da parte della Commissione elettorale centrale, ad una sentenza della Corte Suprema che ha stabilito che, perché possano essere espunti dalle liste dei candidati al Parlamento soggetti sospettati di aver lavorato per i servizi segreti durante il periodo comunista, è necessario che siano provati i legami con le singole agenzie e non solo che vi sia un sospetto. I tre ricorrenti, una volta espunti dalla lista dei candidati, non sono stati riammessi dalla Commissione elettorale, nonostante che la decisione della Suprema Corte fosse intervenuta prima delle elezioni. La Corte ammette che tale decisione era difficile da eseguire tempestivamente perché era intervenuta due giorni prima delle elezioni, ma ritiene che ugualmente la Commissione aveva il dovere di renderla effettiva. La Corte ritiene che vi sia anche violazione dell'art. 13 Cedu perché la legge bulgara consente di proporre ricorso contro l'espunzione dalla lista ma questo è in effettivo perché ha solo natura compensatoria.

(a cura di Annalisa Stefani)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 11 giugno 2009, ric. n. 53541/07, S.D. c. Grecia](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente è un cittadino turco che, incarcerato e sottoposto a violenze da parte delle Autorità turche a causa delle sue convinzioni politiche e del suo lavoro di giornalista, nel 2007 ha lasciato la Turchia e ha raggiunto a nuoto la Grecia. Arrivato in Grecia è stato subito arrestato per essere entrato illegalmente ed è stato incarcerato dal 12 maggio al 10 luglio 2007.

S.D. ha subito inoltrato una richiesta di asilo (richiesta già rifiutata nel 1990) che non è stata mai registrata.

Indagato per possesso di documenti falsi e ingresso illegale nel Paese, il ricorrente è stato assolto in quanto il suo comportamento era giustificato dal concreto pericolo per la propria vita che correva in Turchia.

Ciò nonostante le procedure per l'espulsione hanno comunque preso avvio e il ricorrente è stato incarcerato, e nel frattempo la sua richiesta d'asilo è stata registrata. Durante le procedure per ottenere l'asilo politico il ricorrente ha subito trattamenti inumani e degradanti all'interno delle strutture carcerarie greche: S.D. non era autorizzato ad uscire all'aperto, a fare telefonate, ad utilizzare coperte e biancheria pulite, e non aveva acqua calda.

La Corte europea ha condannato la Grecia per la violazione dell'articolo 3 Cedu. La Corte ha risposto alla difesa dello Stato greco, che sottolineava la breve durata della detenzione (soli due mesi), precisando che la durata del periodo in cui una persona è sottoposta a trattamenti inumani e degradanti è "immateriale", in particolare quando la vittima è in condizioni di salute precarie.

Le asserzioni sulle condizioni carcerarie nelle strutture al confine tra Grecia e Turchia sono state inoltre corroborate da numerosi *reports* di istituzioni internazionali come l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e Human Rights Watch.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 16 giugno 2009, ric. n. 13079/03, Ruotsalainen c. Finlandia](#)

Violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 (*ne bis in idem*) della Cedu

Viola l'art. 4 del Protocollo 7 la legge finlandese che sottopone a due procedimenti la medesima fattispecie consistente nell'uso di un carburante per cui sono previste accise minori rispetto al diesel. Il ricorrente, infatti, a seguito di un controllo della polizia stradale era stato sottoposto a un procedimento penale e condannato a pagare una multa perché nel serbatoio del suo pick up era stato riscontrato un

carburante diverso dal diesel. In seguito era stato sottoposto a procedimento amministrativo per non aver avvertito preventivamente la motorizzazione che appunto utilizzava un carburante diverso e condannato al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio. La Corte ritiene che anche il secondo possa essere fatto rientrare nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 4 del Protocollo 7 perché l'inflizione della sanzione ha un fine deterrente. Il fatto alla base dei due procedimenti è poi il medesimo: l'unica differenza è che nel primo procedimento il fatto sottintende l'intento di utilizzare un carburante più economico, mentre nel secondo quello di non avvertire l'autorità amministrativa, ma tale discrasia non rileva ai fini dell'art. 4 del Protocollo 7.

(a cura di Annalisa Stefani)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 25 giugno 2009, ric. n. 36963/06, Zouboulidis c. Grecia](#)

Violazione art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu

Il caso riguarda un rapporto di lavoro privato, quale funzionario ministeriale, fra il ricorrente e lo Stato greco, il quale, tuttavia non riconosce al lavoratore alcune maggiorazioni che normalmente compongono la retribuzione (in particolare le maggiorazioni per figli a carico). Queste vengono riconosciute dalla Cassazione interna, la quale, però, fa applicazione della disciplina speciale per i crediti dello Stato in virtù della quale, da un lato, alcuni di questi crediti risultano prescritti grazie ad un termine eccezionalmente più breve di quello ordinario, dall'altro, determina la maturazione degli interessi moratori dal momento della notificazione dell'azione. La Corte considera che per l'applicazione di regole eccezionali, giustificate dal perseguimento di finalità pubbliche, quali il contenimento e la certezza della spesa pubblica, è necessario essere in presenza dell'esercizio di un potere pubblico, non bastando l'inerenza del rapporto allo Stato (nel caso di specie si trattava infatti di un rapporto di diritto privato), ritenendo sussistente, per conseguenza, la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

(a cura di Riccardo Artaria)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 25 giugno 2009, ric. n. 55759/07, Maresti c. Croazia](#)

Violazione dell'art. 6 (diritto a un processo equo) della Cedu

Violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 (*ne bis in idem*) della Cedu

Non è compatibile con i requisiti richiesti dall'art. 6 della Cedu la laconica conclusione cui sono giunti i giudici interni secondo la quale è da considerarsi valida la notifica di una sentenza alla madre del ricorrente, affetta da schizofrenia, perché mentalmente capace. La Corte censura la mancata verifica delle effettive condizioni psichiche della donna da parte dei giudici interni, i quali hanno ritenuto sufficientemente provata la capacità di intendere e volere della donna dal fatto che ella avesse firmato la procura all'avvocato del ricorrente. Tale incuria incide sul diritto del ricorrente ad accedere alla giustizia perché, non essendo stato messo a conoscenza della sentenza, non ha potuto impugnarla entro il termine prescritto dalla legge. La Corte rileva anche una violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu: il ricorrente infatti è stato condannato da due autorità giudiziarie diverse per aver percosso un cittadino alla fermata degli autobus. Tale fatto, pur essendo considerato, per le modalità secondo le quali si è verificato, sia "offesa minore" (fattispecie disciplinata da un apposito codice) sia reato vero e proprio previsto dal codice penale, è da considerarsi come unico fatto, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Gran Camera, 30 giugno 2009, ric. n. 32772/02, Verein Gegen Tierfabriken Schweiz \(VgT\) c. Svizzera](#)

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Con la decisione in oggetto la Corte europea si ritaglia un ulteriore spazio per indicare puntualmente i rimedi individuali più appropriati per l'esecuzione delle proprie sentenze. Essa infatti condanna la Svizzera per non aver adottato misure positive a seguito di una sua precedente decisione; nel dettaglio per avere i giudici nazionali rifiutato di riaprire un processo al fine di consentire la programmazione televisiva di una campagna animalista come Strasburgo suggeriva. Dure le reazioni di alcuni giudici dissenzienti i quali denunciano una palese contraddizione con quanto il comma 2 dell'art. 46 Cedu stabilisce, ovvero che la supervisione dell'esecuzione delle sentenze spetta esclusivamente al Comitato dei ministri. Essi ritengono inoltre che un simile comportamento possa rappresentare un forte deterrente per quegli Stati che non si sono ancora attrezzati per la riapertura dei processi a seguito di una condanna europea, vista la concreta possibilità di sostituirsi alle decisioni dei giudici interni alla stessa stregua di un quarto grado di giudizio.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 30 giugno 2009, ric. n. 75109/01, Viorel Burzo c. Romania](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente è un cittadino rumeno, che è stato arrestato e processato per corruzione mentre era Presidente della Divisione Criminale della Corte d'Appello di Cluj-Napoca. Dopo l'arresto ha trascorso 11 giorni in una cella di 5,75 mq con altri due detenuti, avendo il permesso di usare il bagno solo due volte al giorno.

Successivamente è stato trasferito in un'altra struttura dove è rimasto dal 21 febbraio 2001 al 14 agosto 2002 in una cella di 14 mq insieme ad altri nove detenuti, avendo a disposizione solo la luce naturale, con un buco nel pavimento come bagno, la possibilità di fare la doccia solo una volta a settimana e acqua non potabile.

Il 14 agosto 2002 il ricorrente è stato trasferito in un nuovo carcere e nel trasferimento, durato 23 ore, è dovuto rimanere in piedi senza cibo e trattamenti medici.

La Corte ha condannato la Romania per la violazione dell'articolo 3 Cedu in quanto le condizioni carcerarie descritte dal ricorrente corrispondono a quelle descritte dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e le pene inumane e degradanti. La mancanza dell'intenzione di umiliare la vittima non è sufficiente a escludere una violazione dell'articolo 3.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2009, ric. n. 43518/04, Herritarren Zerrenda c. Spagna](#)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2009, ric. nn. 35579/03, 35613/03, 35626/03 e 35634/03, Exteberria Barrena Arza e altri c. Spagna](#)

Non violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Non viola il diritto ad essere eletto la legge spagnola che non consente a membri di un disciolto partito dichiarato illegale e vicino all'ETA di essere eletti. La Corte ritiene che la legge persegua il fine legittimo di evitare che tali partiti possano continuare a perseguire i propri scopi illegittimi una volta che i membri riescano a ricoprire cariche politiche.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, VI sez., 7 luglio 2009, ric. n. 25336/04, Grori c. Albania](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti).+ della Cedu

Il ricorrente, malato di sclerosi multipla e detenuto in un carcere albanese per gravi reati, tra l'aprile 2005 e il gennaio 2008 è stato lasciato per lunghi periodi senza i trattamenti medici necessari a curare la sua grave malattia, il progressivo peggioramento della quale è dovuto proprio a queste carenze.

Le Autorità albanesi non sono state in grado di giustificare la mancata osservanza delle prescrizioni mediche relative alla cura della patologia del ricorrente e non hanno potuto giustificare in alcun modo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Per questi motivi lo Stato albanese è stato condannato per la violazione dell'articolo 3 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 9 luglio 2009, ric. n. 11364/03, Mooren c. Germania11364/03](#)

Non violazione dell'art. 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu

Violazione dell'art. 5 § 4 (diritto ad una detenzione legale decisa rapidamente da un giudice) della Cedu.  
della Cedu

La Grande Camera della Corte di Strasburgo ha confermato la decisione della I Sezione del 13 dicembre 2007. Quanto all'art. 5 § 1 della Cedu, a fronte della doglianza del ricorrente per cui la Corte d'appello chiamata a riesaminare la legalità del suo stato di detenzione non avrebbe annullato o deciso nel merito un ordine di detenzione illegale (rinviando la questione al giudice di primo grado), Strasburgo ha osservato : che dal punto di vista del rispetto della legislazione nazionale, la decisione della Corte d'appello non soffre di una grossa ed evidente irregolarità ; che la summenzionata decisione è stata sufficientemente prevedibile e che quindi non viola il principio di certezza del diritto e, infine, che la pratica di rimettere decisioni come quella in questione al giudice inferiore è una tecnica stabile per analizzare nel dettaglio i fatti concreti della causa, i cui benefici superano gli inconvenienti legati al ritardo nella decisione della causa. Quanto all'art. 5 § 4, la Corte di Strasburgo, invece, ha riscontrato una violazione delle garanzie convenzionali per il fatto che il legale del ricorrente non è stato fatto accedere tempestivamente al dossier dell'accusa.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 16 luglio 2009, ric. n. 15615/07, Feret c. Belgio](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

“In linea di principio si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare o anche prevenire tutte le forme d'espressione che fanno propaganda, incitano, promuovono o giustificano l'odio fondato sull'intolleranza”; ciò appare ancora più inevitabile se i discorsi d'odio sono pronunciati da esponenti politici per la forte e diretta influenza che esercitano sui propri elettori. È quanto la Corte europea, per quattro voti contro tre, stabilisce nella sua prima importante decisione sull'*hate speech*, fatta esclusione del nutrito filone turco, giustificando così la dura penalizzazione dei reati d'opinione a livello nazionale. Di tenore opposto sono le opinioni dei giudici dissenzienti che non ritengono punibili simili comportamenti prescindendo dall'effettiva possibilità di tramutare la parola in azione e intravedendo il pericolo di aprire le porte alla censura per qualsiasi opinione che risulti scomoda o poco condivisibile.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 16 luglio 2009, ric. n. 10883/05, Willem c. Francia](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Sulla scia del caso Feret c. Belgio, Strasburgo ritiene punibile la propaganda per il boicottaggio di prodotti di altri paesi, nel caso di specie israeliani, allo scopo di manifestare il proprio dissenso politico, soprattutto se l'invito viene divulgato da un personaggio pubblico e su di mezzi di comunicazione influenti come internet. In altri termini, il boicottaggio può essere considerato un atto di provocazione che porta alla discriminazione nazionale, razziale e religiosa.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 16 luglio 2009, ric. n. 22635/03, Sulejmanovic c. Italia](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente è un cittadino della Bosnia Herzegovina che nel 2003 era detenuto a Rebibbia. Arrestato il 30 novembre 2002, ha avuto una condanna a nove mesi e cinque giorni. Il ricorrente sostiene di aver condiviso, fino al 15 aprile 2003, la propria cella con altri cinque detenuti, godendo di uno spazio personale di appena 2,70 mq. Dal 15 aprile lo spazio a disposizione del ricorrente è aumentato passando a 3,40 mq. Inoltre Sulejmanovic lamenta di aver dovuto trascorrere 18 ore al giorno in cella. Il ricorrente chiede la condanna dello Stato italiano per la violazione dell'art. 3 Cedu in quanto la detenzione in spazi così ristretti e sovraffollati integra un trattamento inumano e degradante.

La Corte ha osservato che uno spazio di 2,70 mq è certamente al di sotto dello standard richiesto dal Comitato per la prevenzione della tortura, che ha stabilito come minimo e accettabile uno spazio di 7 mq per ogni detenuto. Pur tenendo in considerazione vari fattori che determinano le condizioni carcerarie, tra cui il problema generale del sovraffollamento, la Corte ha riconosciuto una violazione dell'art. 3 per quel che riguarda il primo periodo della detenzione.

La Corte ha sottolineato come la situazione del ricorrente sia progressivamente migliorata; lo spazio personale è aumentato fino a raggiungere i 5,40 mq; pertanto il sovraffollamento non può essere considerato tanto grave da concretare un trattamento inumano e degradante, tanto più che il ricorrente non ha lamentato problemi igienici, alimentari o di salute. Peraltro il tempo complessivo che i carcerati potevano passare fuori dalla cella era di 8 ore e 50 minuti.

Per queste ragioni lo Stato italiano viene condannato per la violazione dell'articolo 3 Cedu solo in relazione al primo periodo di detenzione del ricorrente.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 28 luglio 2009, ric. n. 476/07, 22539/05, 17911/08 e 13136/07, Olaru e altri c. Moldavia](#)

Violazione dell'art. 6 della Cedu

Violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu

Con la sentenza in oggetto la Corte ritiene, all'unanimità, che costituisca violazione dell'art. 6 della Cedu e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 il mancato adempimento dello Stato all'obbligo di eseguire giudicati che riconoscono, in capo ai ricorrenti, il diritto a vedersi assegnati pubblici alloggi, attribuiti dalla legge moldava a diverse categorie di persone (in particolare giudici, pubblici ministeri, ufficiali di polizia, profughi interni causati dal passato regime comunista, dipendenti del sistema penitenziario). Come già

deciso in numerosi precedenti, la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria entro un tempo ragionevole è lesiva degli indicati parametri; la decisione si segnala, però, in quanto decisione pilota con la quale la Corte, riconosciuto il carattere strutturale del problema, da un lato, sospende per un anno l'esame di tutti i nuovi ricorsi sul medesimo oggetto, rimettendo al Comitato dei Ministri il compito di assicurare che il Governo moldavo adotti le misure necessarie per adeguarsi agli standard della Convenzione, dall'altro, obbliga lo Stato a garantire, entro un anno, una adeguata riparazione per coloro che hanno avviato giudizi identici ancora pendenti, la quale può aversi sia mediante l'implementazione di rimedi interni effettivi, sia mediante l'adozione di soluzioni *ad hoc* quali accordi bonari con i ricorrenti ovvero offerte unilaterali in linea con in parametri della Convenzione.

(a cura di Riccardo Artaria)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 4 agosto 2009, ric. 24768/06, Perdigão c. Portogallo](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu

Con la sentenza in oggetto la Corte decide in un caso di espropriazione di un terreno nel quale la controversia giudiziaria sulla esatta quantificazione dell'indennità si conclude con una sentenza definitiva con cui le spese processuali accollate al proprietario, a titolo di partecipazione alle spese complessive del giudizio, superano l'ammontare dell'indennità stessa. Data la sostanziale assenza di risarcimento la Corte considera rotto il giusto equilibrio fra l'interesse alla partecipazione alle spese di giustizia e il rispetto del diritto del singolo garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1, il quale garantisce il possesso in maniera concreta ed effettiva, non meramente astratta.

Si segnala l'opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, il quale, invece, considera indipendenti i due rapporti di credito (indennità e spese processuali), in quanto fondati su titoli diversi.

(a cura di Riccardo Artaria)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 25 agosto 2009, ric. n. 23458/02, Giuliani e Gaggio c. Italia](#)

Non Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e uso eccessivo della forza) della Cedu

Violazione dell'art. 2 (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Non Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti). della Cedu

Non Violazione dell'art. 38 (diritto all'esame della causa in contraddittorio e alla procedura di composizione amichevole della controversia) della Cedu

I ricorrenti sono padre, madre e sorella di Carlo Giuliani. Il ricorso riguarda la morte di Giuliani durante il summit del G8 a Genova nel luglio del 2001. Il 20 luglio, durante una manifestazione autorizzata, ci sono stati dei violenti scontri tra manifestanti no-global e forze dell'ordine. In un momento particolarmente concitato di guerriglia una camionetta è rimasta bloccata tra i manifestanti, con tre carabinieri a bordo. La camionetta è stata attaccata violentemente da un gruppo di dimostranti, alcuni dei quali armati di spranghe di ferro, pietre, bastoni. Uno dei carabinieri, ferito, dopo aver dato diversi avvertimenti ha sparato due colpi. Carlo Giuliani, coperto da un passamontagna e coinvolto attivamente nell'attacco alla camionetta, è stato colpito in volto da un proiettile e poi investito dalla camionetta stessa.

Le Autorità italiane hanno immediatamente aperto un'indagine a carico dei due carabinieri. L'autopsia esperita entro 24 ore dall'incidente ha stabilito che la morte è avvenuta a causa della pallottola in volto – esplosa dall'alto verso il basso – e non a causa del passaggio del veicolo sopra il corpo di Giuliani. Tre giorni dopo, il Procuratore ha autorizzato la restituzione del corpo alla famiglia della vittima che ha provveduto alla cremazione.

Il Procuratore ha in seguito richiesto tre *reports* elaborati da esperti, dai quali è emerso che il colpo è stato esploso dal basso verso l'alto e la traiettoria della pallottola è stata deviata da una pietra lanciata verso la camionetta da un altro manifestante.

Nel maggio 2003 il G.I.P. di Genova ha disposto con ordinanza *ex art.* 409 c.p.p. l'archiviazione del procedimento nei confronti dei due carabinieri indagati. Per il carabiniere che ha esploso il colpo mortale è stata ritenuta sussistente la scriminante della legittima difesa; a carico dell'autista del veicolo non è stata riscontrata alcuna responsabilità, poiché la morte di Giuliani è avvenuta a causa del proiettile e non per le lesioni successive all'arruotamento; inoltre l'autista non può essere considerato responsabile dell'investimento di Giuliani poiché la grande confusione intorno al veicolo gli impediva di vedere quanto accadeva dietro al mezzo.

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dello Stato italiano perché la morte della vittima sarebbe conseguenza dell'eccessivo uso della forza da parte dei carabinieri, e perché l'organizzazione e la pianificazione logistica dell'evento G8 sarebbero state inadeguate, tanto da concretare una violazione dell'obbligo positivo di proteggere la vita di Carlo Giuliani, *ex art.* 2 Cedu.

Inoltre è stata chiesta la condanna dell'Italia sulla base degli articoli 2 e 3 Cedu per non aver garantito assistenza immediata alla vittima dopo l'incidente.

La Corte ha ritenuto di non dover condannare lo Stato italiano per violazione dell'articolo 2 in relazione all'uso eccessivo della forza, in quanto la reazione del carabiniere era stata annunciata con avvertimenti ai manifestanti, specialmente mostrando l'arma in modo che fosse visibile a tutti, e perché l'esplosione di un colpo non è andata oltre ciò che può essere considerato «*absolutely necessary*» per evitare quello che il carabiniere ha percepito come un imminente pericolo per la sua vita.

L'Italia non è stata condannata neanche sotto il profilo della difesa del diritto alla vita come mancanza di misure idonee a tutelarla, non essendo emersi particolari difetti nell'organizzazione; inoltre, immediatamente dopo gli spari, gli agenti di polizia presenti sul luogo hanno chiamato i servizi di emergenza garantendo assistenza alla vittima.

La Corte ha invece condannato lo Stato italiano sotto il profilo procedurale, in quanto il Procuratore ha autorizzato la cremazione del corpo di Giuliani immediatamente dopo la prima e unica autopsia, impedendo così di indagare ulteriormente sulla precisa traiettoria della pallottola. Inoltre le indagini interne hanno riguardato solo le precise circostanze dell'incidente, senza porre attenzione ad eventuali difetti nella organizzazione e pianificazione delle operazioni di ordine pubblico. Sul punto si è espresso il Giudice Zagrebelsky che nella sua *dissenting opinion* ha precisato di non condividere la condanna dell'Italia per la violazione dei doveri procedurali derivanti dall'art.2 Cedu, non avendo riscontrato alcuna anomalia o carenza nella gestione delle indagini.

La Corte non ha riconosciuto alcuna violazione dell'articolo 3 in quanto l'attesa dei soccorsi dopo l'incidente non ha causato alla vittima sofferenze inumane e degradanti.

Infine, le Autorità italiane hanno cooperato a sufficienza permettendo alla Corte di effettuare un'analisi appropriata del caso, per cui non è stata riscontrata alcuna violazione dell'art. 38 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)